

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 210-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIPAMONTI, CAROLLO, BEORCHIA, CONTI PERSINI,
BONAZZI, DE SABBATA, BERTI, BARSACCHI, JANNELLI e LAZZARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1979

Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri
di Comuni e Province

Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La 1^a Commissione del Senato, dopo una approfondita analisi dello *status* degli amministratori locali e delle indennità per essi fissate con la ormai vetusta legge 26 aprile 1974, n. 169, ha ritenuto di dover scindere in due tempi, entrambi compresi nella medesima civile partita, l'esame e la soluzione del problema, contenendo... l'intervallo nel minor tempo possibile.

Alla luce di questa impostazione metodologica, la Commissione ha deciso di:

1) istituire una Sottocommissione per la concreta valutazione delle questioni connesse alla posizione giuridica di tutti gli amministratori locali (circostrizionali, comunali, provinciali), per essi prevedendo una più precisa regolamentazione che consenta, senza differenziazioni tra pubblici e privati dipendenti e liberi professionisti, il più dignitoso espletamento del proprio mandato elettivo, contemporaneamente garantendo la correttezza del lavoro e la puntualità del relativo espletamento, anche sulla base di quanto prevedono i disegni di legge nn. 42, 100 e 101 (presentati sullo stesso argomento e trattati congiuntamente con l'unito disegno di legge dalla Commissione, che ha deciso però di non considerarli assorbiti in questo, e di proseguirne disgiuntamente l'ulteriore esame);

2) adeguare alla qualità ed alla quantità dell'impegno politico le indennità, così evitando l'attuale concreto ostacolo a rendere una testimonianza altamente qualificata ed

esorcizzando le squallide e qualunquistiche censure nei confronti dei pubblici amministratori, al cui silenzioso lavoro molto deve la credibilità delle libere istituzioni ed alla cui solerte difesa degli interessi comuni occorre conferire un meno avaro riconoscimento.

L'aver limitato l'aumento delle indennità e l'aver attribuito gettoni agli amministratori dei comuni aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed ai presidenti dei consigli di circoscrizione dotati di poteri deliberativi, nel mentre risponde ad un disegno coerente con la legislazione attuale circa incompatibilità ed altro, non esclude una futura regolamentazione estesa a tutti gli amministratori ed ai consiglieri di circoscrizione.

Onorevoli senatori, le modifiche, giustificate dai maggiori impegni e dalle più late funzioni attribuite *ope legis* a comuni e province, cui si sono accompagnate, con riduzioni di spese, le soppressioni di molteplici enti locali e centrali, nonchè dalle conseguenti più ampie responsabilità che richiedono studi e ricerche giuridico-amministrative e dal progredire dell'inflazione, nascono anche dallo sforzo di europeizzazione della vita pubblica italiana in ogni suo aspetto. Ciò comporta la omogeneizzazione non solo normativa, ma anche dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche dei lavoratori ad ogni livello ed il riconoscimento di un più ampio respiro anche economico.

E, nel campo di specie, occorre sapere che:

A) in Germania le indennità raggiungono, dal 1° gennaio 1979, i seguenti tetti (si tenga presente che l'attuale valore del marco è di circa lire 460):

1. — Per i membri dei consigli comunali:

a) importo mensile globale onnicomprensivo senza indennità di seduta:

	(DM)
fino a 20.000 abitanti	187
da 20.001 a 50.000 abitanti	280,50
da 50.001 a 150.000 abitanti	374
da 150.001 a 450.000 abitanti	467,50
oltre 450.000 abitanti	561

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) importo globale mensile e indennità di seduta:

	Importo glo- bale mensile (DM)	Indennità di seduta (DM)
fino a 20.000 abitanti	93,50	18,75
da 20.001 a 50.000 abitanti	187	18,75
da 50.001 a 150.000 abitanti	280,50	18,75
da 150.001 a 450.000 abitanti	374	18,75
oltre 450.000 abitanti	467,50	18,75

c) esclusivamente indennità di seduta:

	(DM)
fino a 20.000 abitanti	18,75
da 20.001 a 50.000 abitanti	28
da 50.001 a 150.000 abitanti	37,50
da 150.001 a 450.000 abitanti	46,75
oltre 450.000 abitanti	56

2. — Per i membri dei *Kreistag* (consigli distrettuali):

a) importo mensile globale onnicomprensivo senza indennità di seduta:

	(DM)
fino a 250.000 abitanti	374
oltre 250.000 abitanti	467,50

b) importo globale mensile e indennità di seduta:

	Importo glo- bale mensile (DM)	Indennità di seduta (DM)
fino a 250.000 abitanti	280,50	18,75
oltre 250.000 abitanti	374	18,75

c) esclusivamente indennità di seduta:

fino a 250.000 abitanti	37,50
oltre 250.000 abitanti	46,75

B) In Belgio tali indennità raggiungono, dal 1977, le seguenti cifre (valore attuale del franco belga: circa lire 28):

a) trattamento annuo per i borgomastri:

	(FB)
fino a 2.000 abitanti	46.268
da 2.001 a 5.000 abitanti	83.912
da 5.001 a 15.000 abitanti	174.217
da 15.001 a 50.000 abitanti	460.616
da 50.001 a 130.000 abitanti	608.652
oltre 130.000 abitanti	934.665

b) trattamento annuo per gli scabini:

fino a 50.000 abitanti: il 60 per cento dell'indennità dei borgomastri;

oltre 50.001 abitanti: il 75 per cento dell'indennità dei borgomastri.

* * *

Gli accennati riferimenti comportano, onorevoli senatori, l'approvazione del provvedimento come licenziato dalla Commissione.

MURMURA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

25 ottobre 1979

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso per quanto di propria competenza.

Peraltro la Commissione fa presente che la valutazione delle disponibilità indicate nell'articolo 4 della legge n. 843 del 1978, alle quali si riferisce l'articolo 4 del disegno di legge, scaturiva da esigenze finanziarie al cui interno non potevano evidentemente essere ricompresi i maggiori oneri collegati

alle modifiche, ora in esame, relative alle indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province.

Nella misura però in cui gli enti locali interessati, in sede di gestione amministrativa delle rispettive disponibilità finanziarie, troveranno il modo di allocare queste maggiori spese, esse potranno trovare valida collocazione all'interno del limite, prima indicato, posto con l'articolo 4 della legge n. 843 del 1978.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento.

In egual misura sono aumentati i limiti entro i quali sono corrisposte le indennità di presenza previste dai successivi articoli 5 e 6 della legge sopracitata.

Art. 2.

L'indennità di presenza prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ed aumentata ai sensi del precedente articolo, spetta, alle condizioni indicate negli stessi articoli:

1) ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nelle Province;

2) agli assessori comunali, escluso l'assessore anziano o delegato al quale sia stata attribuita l'indennità mensile prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 169, nei Comuni che, non essendo capoluoghi di provincia, hanno una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, per l'effettiva partecipazione alle riunioni della giunta comunale formalmente convocate.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'indennità di presenza prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ed aumentata ai sensi del precedente articolo, spetta, a decorrere dal 1° febbraio 1979, alle condizioni indicate negli stessi articoli:

1) ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari formalmente istituite dai rispettivi consigli e convocate nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nelle Province;

2) *identico.*

Art. 3.

Ai presidenti dei consigli di circoscrizione, cui sono conferite funzioni deliberative, è attribuita dal consiglio comunale la stessa indennità spettante agli assessori del comune di cui fa parte la circoscrizione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 3.

I consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare le deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le variazioni di bilancio per l'anno 1979, ai fini di prevedere la maggiore spesa determinata dall'applicazione della presente legge, devono essere effettuate rispettando i limiti previsti dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.